

REGOLAMENTO
DEL DIFENSORE CIVICO

secondo l'art. 101 dello Statuto

Approvato con deliberazione di C.C. n. 7384 del 31.1.1992

Modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 16.5.1997

SOMMARIO

Art. 1 - Funzioni del Difensore Civico

Art. 2 - Fissazione della data per presentare candidature

Art. 3 - Fissazione della data nei casi di dimissioni, revoca e decadenza

Art. 4 - Pubblicazione dei termini per la presentazione delle candidature

Art. 5 - Obblighi dei candidati e dei presentatori

Art. 6 - Modalità da osservare nella formazione e presentazione delle candidature

Art. 7 - Modalità della votazione

Art. 8 - Sede e mezzi del Difensore Civico

Art. 9 - Sanzione morale in caso di candidatura elettorale del Difensore Civico

Articolo 1

FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Egli svolge altresì le altre funzioni affidategli dallo Statuto.

Articolo 2

FISSAZIONE DELLA DATA PER PRESENTARE CANDIDATURE

1. La data per depositare presso la Segreteria del Comune le candidature alla elezione del Difensore Civico viene deliberata dal Consiglio Comunale nella sua prima seduta, dopo la convalida degli eletti, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il termine per presentare candidature non può essere inferiore a 20 giorni dalla pubblicazione dell'apposito manifesto.

Articolo 3

FISSAZIONE DELLA DATA NEI CASI DI DIMISSIONI, REVOCA E DECADENZA

1. In caso di dimissioni, revoca e decadenza, la elezione del surrogante per il periodo rimanente avviene secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. La data utile per il deposito delle candidature è deliberata dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, in relazione alla necessità di garantire la contestualità tra la surroga e la deliberazione o della presa d'atto delle dimissioni o delle proposte di revoca e decadenza del Difensore Civico.
3. A tale scopo, le dimissioni e le proposte di revoca e decadenza sono annunciate dal Sindaco al Consiglio Comunale contestualmente alla proposta di cui al comma precedente, ma vengono messe all'ordine del giorno per la deliberazione soltanto

della prima seduta consiliare successiva alla formazione delle candidature.

Articolo 4

PUBBLICAZIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. I termini per la presentazione delle candidature per la elezione del Difensore Civico sono resi pubblici dal Segretario Comunale con manifesto, distribuito altresì come lettera circolare a tutti gli enti iscritti nel Registro di cui all'art. 8, comma 2, dello Statuto, nonché agli incaricati di convocare i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, punti a) e b) dello Statuto, purchè i soggetti siano individuabili ai sensi del comma 3 del medesimo articolo statutario.

Articolo 5

MODALITA' DA OSSERVARE NELLA FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Ogni cittadino residente nel Comune interessato all'elezione alla carica di Difensore Civico deve presentare apposita domanda corredata da:

- a) curriculum vitae;
- b) dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità;
- c) dichiarazione di cui all'art. 100, comma 9, dello Statuto.

2. Dell'avviso pubblico di cui all'art. 1 sono stabiliti i termini per la presentazione di eventuali reclami sulla formazione e presentazione delle candidature debbono pervenire in tempo utile al Consiglio Comunale a firma degli aventi interesse. Il Consiglio ne terrà conto esclusivamente nell'ambito del suo giudizio elettorale.

3. Il Segretario Comunale accerta la regolarità delle candidature sulla base del rispetto dello Statuto e del presente Regolamento e compila la lista dei candidati da sottoporre al Consiglio, motivandone le esclusioni per violazione dei termini o di prescrizioni statutarie. La lista deve essere corredata di copia di tutti i documenti pervenuti, ivi compresi quelli relativi ai candidati esclusi.

4. Durante la discussione delle candidature non è ammessa la seduta segreta.

Articolo 6

MODALITA' DELLA VOTAZIONE

1. Il Difensore Civico viene eletto a scrutinio segreto per appello nominale con voto limitato ad un solo nome.

Articolo 7

SEDE E MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

1. La Giunta assegna al Difensore Civico una sede esterna alla Casa Comunale, al fine di non creare interferenze reciproche, e la stessa provvede a deliberare quanto previsto dall'art. 101, comma 3, dello Statuto, sulla base di atti di indirizzo del Consiglio.

Articolo 8

SANZIONE MORALE IN CASO DI CANDIDATURA ELETTORALE DEL DIFENSORE CIVICO

1. La denuncia di cui all'art. 100, comma 10 dello Statuto è fatta con pubblico manifesto del Segretario Comunale entro 10 giorni dalla violazione.

Articolo 9

NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'avviso di cui all'art. 4 deve essere pubblicato entro 30 giorni dalla data di esecutività del regolamento.